

REGOLAMENTO SANITARIO

INDICE

Premessa

Art. 1 - Struttura.

Art. 2 - Commissione Medica Federale

Art. 3 - Medico Federale e Medici Addetti alle squadre Nazionali.

Art. 4 - Medici Sociali

Art. 5 - Settore Parasanitario

Art. 6 - Obblighi e disposizioni

Art. 7 - Adempimenti dei tesserati

Art. 8 - Norma transitoria

Art. 9 – Entrata in vigore

Premessa

Il presente regolamento disciplina le funzioni specifiche del Settore Sanitario Federale, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, delle disposizioni del CIO, del CONI e delle Federazioni Internazionali ai fini della tutela e del controllo dello stato di salute dei propri tesserati.

Art. 1 - Struttura.

1. Il Settore Sanitario Federale è costituito da:
 - la Commissione Medica Federale;
 - il Medico Federale;
 - i Medici Addetti alle Squadre Nazionali
 - i Medici Fiduciari regionali;
 - i Medici Sociali;
 - il Personale Parasanitario.
2. Tutti i componenti del Settore Sanitario Federale sono tesserati alla Federazione e non devono aver subito provvedimenti di espulsione o radiazione da parte di una qualsiasi Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o sanzioni per fatti di doping.

Art. 2 - Commissione Medica Federale

1. La Commissione Medica Federale, nominata dal Consiglio Federale, è composta da un Medico Federale che ne è anche il Presidente, specialista in Medicina dello Sport e tesserato alla FMSI e cinque membri, di cui uno assume le funzioni di Segretario, scelti tra specialisti in Medicina dello Sport, tesserati alla FMSI, e tra esponenti di discipline scientifiche, esperti in materie biologiche e fisiologiche applicate allo sport.
2. La Commissione Medica Federale resta in carica 4 anni, coincidenti con il quadriennio Olimpico; essa è automaticamente sciolta in caso di decadenza del Consiglio Federale.
3. La Commissione Medica Federale:
 - coordina l'attività del Settore Sanitario Federale;
 - predispone e propone al Consiglio Federale iniziative tese alla tutela ed alla verifica dello stato di salute dei tesserati;
 - esercita attività di controllo del rispetto di eventuali e specifiche norme federali tese alla tutela della salute degli atleti;
 - svolge attività di supporto su precise esigenze sanitarie federali e/o a favore di atleti, ove ciò sia ritenuto opportuno e richiesto dal Consiglio Federale e/o dal Medico Federale;
 - fornisce consulenza su tematiche cliniche e biologiche, e/o su possibili problematiche antidoping;
 - propone e collabora in interventi federali di formazione ed aggiornamento nelle materie biologiche e fisiologiche a favore dei tesserati della Federazione;
 - individua temi di approfondimento e studio in Medicina dello Sport e/o materie affini, con particolare riferimento alla disciplina sportiva Federale;
 - promuove, in accordo con i regolamenti della FMSI e degli altri organismi competenti in materia, iniziative a sostegno della informazione, prevenzione e lotta al doping;
 - rappresenta la Federazione nei rapporti con Istituzioni esterne sulle tematiche medico-sportive;
4. La Commissione Medica può avvalersi per lo svolgimento dei suoi compiti di consulenti specialisti in discipline biologiche e mediche correlate.
Il Presidente della Commissione Medica può essere invitato alle riunioni del Consiglio Federale in relazione a specifiche problematiche.

Art. 3 - Medico Federale e Medici Addetti alle squadre Nazionali.

1. Il *Medico Federale* è nominato dal Consiglio Federale, tra medici in possesso della specializzazione in Medicina dello Sport e tesserati con la FMSI, e resta in carica quattro anni, coincidenti col quadriennio Olimpico. Decade in caso di decadenza del Consiglio federale.
2. Il Medico Federale:
 - presiede la Commissione Medica Federale;
 - partecipa alle riunioni della Commissione Tecnica Federale, in relazione a problematiche pertinenti;
 - dispone e verifica gli interventi sanitari necessari a favore degli atleti di interesse nazionale ed olimpico;
 - programma valutazioni medico funzionali e verifica gli accertamenti di idoneità di legge degli atleti di interesse nazionale ed olimpico;
 - promuove iniziative di informazione e prevenzione doping per atleti di interesse nazionale ed internazionale;
 - coordina, anche attraverso periodiche riunioni, l'attività dei Medici Addetti alle squadre nazionali e dei Medici Fiduciari Regionali, per ciò che concerne l'assistenza sanitaria e la valutazione degli atleti delle squadre nazionali;
 - organizza e dispone l'assistenza sanitaria delle squadre nazionali durante la preparazione, in occasione di ritiri e raduni organizzati dalla Federazione ed in occasione di competizioni internazionali, individuando medici e personale parasanitario addetto;
 - si correla con i Medici Societari, in particolare su problematiche sanitarie e di tutela della salute secondo legge, relative ad atleti di interesse nazionale.

Il Medico Federale può avvalersi, quando necessario, di Consulenti specialisti esterni. Può essere invitato alle riunioni del Consiglio Federale in relazione a specifiche problematiche.

3. I *Medici Addetti alle Squadre Nazionali*, designati dal Medico Federale, tra gli specialisti in Medicina dello Sport iscritti alla FMSI, sono nominati annualmente dal Consiglio Federale;
I Medici Addetti alle Squadre Nazionali:
 - effettuano attività consulenza sanitaria su atleti delle squadre nazionali e/o di interesse federale;
 - prestano assistenza medica in occasione di raduni e/o competizioni nazionali ed internazionali;
 - partecipano a valutazioni medico-fisiologiche funzionali di atleti di interesse nazionale ed internazionale;
 - forniscono, agli stessi atleti coinvolti in raduni e/o competizioni, informazione sanitaria e preventiva su problematiche mediche ed antidoping;
 - si correlano con il Medico Federale, ed, ove necessario, con i Medici societari e/o di fiducia degli atleti.

Art. 4 - Medici Sociali

1. I Medici Sociali sono nominati dal Consiglio Direttivo del sodalizio affiliato, tra gli iscritti alla FMSI, preferibilmente specialisti in Medicina dello Sport
2. Il *Medico Sociale*, in particolare:
 - vigila, in stretta collaborazione col Presidente della Società Sportiva, sull'osservanza delle leggi dello Stato e della Regione sulla tutela sanitaria delle attività sportive e sul rispetto delle norme Federali in tema sanitario;
 - si adopera nella prevenzione, informazione e lotta al doping dei tesserati della propria Società.

Art. 5 - Settore Parasanitario

1. Fanno parte del Settore Parasanitario tutti gli operatori, in possesso del titolo di studio o professionale legalmente riconosciuto, funzionali ed utili al raggiungimento delle finalità del Settore Sanitario Federale, per la salvaguardia della salute e del benessere dell'atleta (terapisti, chiropratici, osteopati, biologi, psicologi, massaggiatori ed esercenti attività sanitarie riconosciute dalle normative vigenti).

2. Sono designati rispettivamente, dal Medico Federale per l'attività delle squadre nazionali, dal medico Regionale per l'attività del Comitato Regionale, e dal Medico Societario per le attività societarie.

Art. 6 - Obblighi e disposizioni

Tutti gli operatori della struttura sanitaria, a qualsiasi livello:

- devono documentare la propria iscrizione al rispettivo Albo Professionale, se esistente;
- devono essere tesserati alla Federazione, nei ruoli di competenza;
- sono tenuti al rispetto dello Statuto e delle norme federali;
- si impegnano ad operare secondo scienza e coscienza;
- svolgono la loro attività nel pieno rispetto delle regole morali e delle normative antidoping Nazionali ed Internazionali, adoperandosi al massimo affinché le stesse siano applicate e rispettate dagli altri tesserati.

Art. 7 - Adempimenti dei tesserati.

1. Coloro i quali svolgono o intendono svolgere, nell'ambito della Federazione Italiana Canottaggio, attività sportiva agonistica e non agonistica, sono tenuti all'osservanza delle normative Statali e Regionali inerenti la tutela delle attività sportive, in ordine al tipo di accertamenti previsti, ed alla loro periodicità.
2. Ai fini e per gli effetti del DM 18.02.1982, per la Federazione Italiana Canottaggio sono da considerare agonisti i vogatori e le vogatrici delle seguenti categorie:
ALLIEVO B – ALLIEVO C- CADETTO - RAGAZZO – JUNIOR - UNDER 23 - SENIOR – MASTER - ADAPTIVE come evidenziato nell'art. 7 del Codice delle Regate attualmente in vigore approvato dal CONI con delibera n. 235 del 25.06.2007.
L'età minima di accesso all'attività agonistica richiesta è di 10 anni per i timonieri e di 11 anni per i vogatori.
3. Il Presidente della Società sportiva attesta, all'atto del tesseramento, che l'atleta è stato riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente, e che la relativa certificazione è conservata presso la Società.

Art. 8 - Norma transitoria

1. Al fine di garantire l'assistenza sanitaria agli Atleti, la FIC può, entro il prossimo quadriennio olimpico, nominare, in qualità di Medici Addetti alle Squadre Nazionali, anche Medici non in possesso della specializzazione in Medicina dello Sport, purchè iscritti alla Federazione Medico Sportiva Italiana.

Art. 9 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore previa approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI